

□ **Mozione n. 266**

presentata in data 6 luglio 2017

a iniziativa del Consigliere Leonardi

“Esenzione dal pagamento della quota di accesso e di compartecipazione della spesa sanitaria per gli appartenenti alle Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- L'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 - e ss. mm. ii. - (Collegato alla Finanziaria 1994), definisce le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
- il D.M. del 17 marzo 2008 del Ministero dell'Economia e Finanze, di concerto col Ministero della Salute, prevede la codifica nazionale delle condizioni di esenzione della partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nel primo periodo della lettera p) dell'articolo 1, comma 796, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, gli assistiti, non esentati dalla quota di partecipazione al costo, sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro;
- per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco (ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti), gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro;
- Le prestazioni di pronto soccorso non soggette al pagamento del *ticket* sono quelle seguite da ricovero ospedaliero e quelle che richiedono osservazione temporanea in pronto soccorso;
- nella nostra Regione, i codici bianchi non seguiti da ricovero comportano il pagamento di 25 euro per la visita effettuata dal medico di pronto soccorso, oltre ad un'ulteriore spesa nel caso in cui, oltre alla visita, vengano erogate ulteriori prestazioni diagnostiche di laboratorio, strumentali o terapeutiche;
- alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali;

Premesso ancora che:

- in particolare, in base a quanto previsto dalla legge 537/1993 e ss. mm. ii., hanno diritto a tale tipo di esenzione: - cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro - disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico - titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico - titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
- sono altresì esentati dal pagamento i lavoratori che ricevono una prestazione in seguito

- ad infortunio sul lavoro, che godono della copertura INAIL;
- con riferimento alla predetta esenzione, tuttavia, restano esclusi i soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, classificati con codice bianco in seguito agli infortuni sul lavoro, poiché gli stessi non godono di copertura assicurativa da parte dell'INAIL;
 - La Regione Marche con Delibera n. 1075 del 30.07.2008, ha recepito la codifica nazionale delle "condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa" con relativo allegato A (istruzioni per l'attribuzione del codice che identifica la tipologia di esenzione) nella quale non sono ricompresi gli appartenenti alle Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco.

Considerato che:

- alcune Regioni hanno deliberato in materia, stabilendo che le prestazioni di pronto soccorso, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze dell'Ordine ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non siano assoggettate al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa (si veda, ad esempio, la deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 25 marzo 2013 n. 393);

Tenuto conto che:

- i soggetti appartenenti alle categorie escluse, a causa della mancata copertura assicurativa INAIL, si trovano nella situazione di non essere esentati dalle spese sanitarie conseguenti ad un infortunio sul lavoro, contrariamente a quanto avviene nei confronti degli altri lavoratori;
- la suddetta differenza di trattamento non risulta ragionevole, in quanto gli stessi soggetti si trovano a rischiare la vita e l'incolumità al fine di garantire la pubblica sicurezza;

per quanto sin qui riportato, l'Assemblea Legislativa

IMPEGNA

L'assessore competente e la Giunta Regionale:

1. nell'attivarsi al fine di prevedere il non assoggettamento al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei soggetti appartenenti alle Forze dell'Ordine ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL.